

CHIARIMENTI - FAQ

al 18.10.2019

CHIARIMENTI

Chiarimento 1

Metodologia di calcolo del Criterio di Valutazione 4.1.2 “Energia elettrica e/o termica prodotta” sottocriterio “A.2 - Valutazione della percentuale di autoconsumo: determinazione della energia annua prodotta da fonte rinnovabile (elettrica + termica) rapportata al corrispondente fabbisogno annuo (elettrico + termico)”

Ai fini del calcolo del punteggio relativo a tale criterio la quota di autoconsumo dovrà essere calcolata in base ai dati contenuti nella “**Simulazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento**” richiamato all’art. 12 dell’avviso. In particolare il calcolo della percentuale di autoconsumo verrà determinato applicando la formula:


$$\text{Percentuale di energia prodotta in autoconsumo a seguito dell'intervento} = \frac{EP_{gl,ren}^{post}}{EP_{gl,nren}^{post} + EP_{gl,ren}^{post}} * 100$$

Si precisa che il calcolo verrà effettuato automaticamente inserendo i dati su riportati nella versione editabile dell’“Allegato B - Formulario di progetto”.

Chiarimento 2

Definizione di “insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti)” (Art .1 dell’Avviso).

Per edifici contiguo, adiacente o aderente si intende il fabbricato “in linea” o confinante con altri fabbricati sia con sia senza contatto di almeno un lato. Per maggiore chiarezza si riportano di seguito gli schemi con il posizionamento degli edifici.



FAQ

QUESITO n. 1

E' possibile proporre a finanziamento un intervento su una scuola media di proprietà comunale, considerato che tra i requisiti previsti dall'Avviso vi è la condizione che l'immobile deve essere utilizzato per almeno dieci mesi l'anno?

RISPOSTA n. 1

Si conferma che è possibile partecipare all'avviso pubblico in oggetto in quanto le scuole, di qualsiasi ordine e grado, soddisfano il requisito relativo l'utilizzo per un periodo non inferiore a mesi 10 l'anno.

QUESITO n. 2

E' possibile presentare un progetto che interessi il Municipio comunale, quale immobile di proprietà comunale?

RISPOSTA n. 2

Si conferma la possibilità di partecipare all'Avviso.

QUESITO n. 3

I Comuni che possono partecipare al bando sono quelli inseriti nelle Tabelle B (periferici) e C (comuni intermedi) dell' APPENDICE 1 – Sezione A “Comuni beneficiari della strategia per le aree interne” della DGR nr. 215 del 05/06/2018?

RISPOSTA n. 3

Si conferma che possono partecipare all' avviso pubblico i comuni individuati nelle citate Tabelle B e C, oltre a quelli individuati nelle Tabelle A e D.

L'elenco dei comuni inseriti nella SRAI è altresì riportato nell'elaborato:"Tavola della Classificazione dei comuni calabresi e principali indicatori statistici" incluso nell'Appendice 2 alla “Strategia per le aree interne” approvata con DGR n. 215/2018.

Non possono partecipare all'Avviso i comuni inseriti nella predetta Tavola che risultano inclusi nella strategia nazionale aree interne (SNAI) ai quali il presente avviso non è rivolto.

Dal file excel relativo al “Formulario di progetto” è possibile selezionare, da un menu a tendina, i soli comuni che possono partecipare all'avviso pubblico in quanto inseriti nelle Tabelle A (Ultra-periferici), B (periferici) C (intermedi) e D (montani) dell'APPENDICE 1- Sezione A alla Strategia approvata con DGR n. 215 del 05/06/2018.

QUESITO n. 4

Ai fini dell'adesione all'avviso pubblico in oggetto, fatti salvi i presupposti di partecipazione previsti dal bando, si chiede se è possibile proporre un intervento su un immobile sito in un comune incluso nella SRAI (strategia regionale aree interne) di proprietà pubblica ma non di proprietà comunale.

RISPOSTA n. 4

Si conferma che possono partecipare al presente avviso pubblico i comuni inclusi nella SRAI (strategia regionale aree interne) che propongono interventi su un edificio o su un insieme di edifici di proprietà pubblica (ministeriale, provinciale, regionale etc.) diversa da quella comunale. In tale fattispecie il comune proponente dovrà produrre il titolo dal quale si evinca la disponibilità dell'immobile per un periodo pari ad almeno cinque anni successivi alla data di completamento dell'intervento finanziato nonchè l'autorizzazione, da parte del soggetto pubblico proprietario dell'immobile, ad eseguire i lavori.

QUESITO n. 5

Gli artt. 1 e 4 dell'Avviso consentono di intervenire su un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti). In tale fattispecie, come viene attribuito il punteggio?

RISPOSTA n. 5

Qualora l'intervento interessi un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti), il proponente dovrà presentare un formulario di progetto per ogni edificio per il quale è possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. D) dell'Avviso.

Il punteggio attribuito alla domanda sarà determinato come media pesata dei punteggi attribuiti ai singoli edifici, utilizzando come peso la "superficie utile riscaldata", per come stabilito dall'art. 14 c. 4 dell'Avviso.

QUESITO N. 6

In relazione all'Avviso Pubblico, considerato che l'ammissibilità è prevista per edifici "non adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1 secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 412/1993) e non destinati all'esercizio di attività economiche intese come attività volte alla produzione di beni e servizi" si chiede di sapere se un'Amministrazione può presentare domanda di contributo per un edificio adibito a "Palazzetto dello Sport" che è utilizzato gratuitamente dalla popolazione residente, non produce reddito, nè ospita attività economiche.

RISPOSTA N. 6

Fatte salve le condizioni previste dal presente Avviso, in particolare quelle richiamate all'art. 13, in linea di principio non è preclusa la possibilità di intervenire su di un edificio adibito a "Palazzetto dello Sport".

La scelta dell'intervento da proporre a finanziamento è demandata all'amministrazione proponente alla quale spetta l'onere di verificare ed individuare l'edificio o l'insieme di edifici di proprietà pubblica, per come definiti all'art. 1 dell'Avviso, ai quali è possibile associare la più alta riduzione dei consumi ed i maggiori risparmi in termini economici.

QUESITO N. 7

E' possibile proporre a finanziamento un intervento su case popolari di proprietà e gestione comunale. Gli edifici sono utilizzati per tutto l'anno.

RISPOSTA N. 7

No. Non è possibile partecipare al presente avviso proponendo interventi su un manufatto adibito a case popolari in quanto tale tipologia è espressamente vietata dall'art. 13 dell' Avviso (vedasi comma 1 lett. A) sub c): "...non adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1 secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 412/1993) e non destinati all'esercizio di attività economiche intese come attività volte alla produzione di beni e servizi").

Il POR Calabria FESR FSE 2014-2020 prevede altre specifiche azioni di intervento riguardanti l'edilizia popolare.

QUESITO N. 8

E' possibile proporre a finanziamento un intervento su una sala congressi di proprietà comunale, ubicata all'interno di un più ampio centro sportivo polivalente sempre di proprietà comunale? La sala congressi è usata in modo continuativo per tutto l'anno, per più volte al mese, per manifestazioni senza fine di lucro, per attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, dalle associazioni e dall'Ente comunale."

RISPOSTA N. 8

Fatte salve le condizioni previste del presente Avviso, in particolare quelle richiamate all'art. 13, in linea di principio non è preclusa la possibilità di intervenire su di un edificio adibito a "sala congressi di proprietà comunale".

La scelta dell'intervento da proporre a finanziamento è demandata all'amministrazione proponente alla quale spetta l'onere di verificare ed individuare l'edificio o l'insieme di edifici di proprietà pubblica, per come definiti all'art. 1 dell'Avviso, ai quali è possibile associare la più alta riduzione dei consumi ed i maggiori risparmi in termini economici.

QUESITO N. 9

In relazione all'avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla D.G.R. n. 215/2018 è possibile, qualora un Ente intenda realizzare interventi in ottica Smart Buiding (azione 4.1.1) in centrali di pompaggio acqua (sia potabile che reflue) esistenti, inserire tra le voci di spesa ammissibili la sostituzione dei gruppi di pompaggio con modelli ad alta efficienza dotati di inverter e interfaccia per il telecontrollo?

RISPOSTA N. 9

No. La tipologia di intervento non è ammissibile. Gli interventi sugli impianti che possono essere finanziati con l'Avviso sono esclusivamente quelli correlati ai consumi specifici dell'edificio oggetto di intervento e non a centrali di pompaggio o altro.

QUESITO N. 10

E' possibile partecipare al bando proponendo interventi su un immobile che risulta sprovvisto di bollette elettriche da qualche anno?

RISPOSTA N. 10

La partecipazione all'Avviso è possibile per tutti gli immobili per i quali si può redigere un attestato di prestazione energetica ANTE e POST intervento. Si rimanda pertanto alla normativa di settore.

QUESITO N. 11

Possono accedere all'avviso i comuni inseriti nella SNAI?

RISPOSTA N. 11

No. Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso possono partecipare al bando i Comuni e le Unioni dei Comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria ed inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) di cui alla D.G.R. n. 215/2018 "Strategia per le Aree Interne".

QUESITO N. 12.

In relazione all'avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla d.g.r. n. 215/2018 si formulano i seguenti quesiti.

12.a - In caso si intenda inserire il rifacimento del calpestio con pavimento radiante con isolamento termico del solaio con pompa di calore, si rende necessario alzare la quota dello stesso, si chiede se in fase di smontaggio delle porte e dei contro-telai deteriorati sia possibile prevederne la sostituzione.

12.b – Al fine di rendere l'edificio "Smart", si prevede di installare sistemi monitoraggio ed interconnessione. Tale attività può prevedere il rifacimento dell'intero impianto elettrico con aggiunte di nuove linee di controllo, di nuovi elementi tipo prese controllate e di punti luci con sensori di presenza ecc.

E' possibile prevedere il rifacimento dell'impianto elettrico essendo quello esistente non idoneo a supportare queste tecnologie?

RISPOSTA N. 12.a

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso *"Sono considerati costi ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi sulle azioni 4.1.1 e 4.1.2. Tali spese comprendono, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, le spese tecniche e generali nonché le spese per l'avviamento e il collaudo per come meglio descritto nei punti che seguono. Tali spese comprendono altresì la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti"*. Per quanto esposto la sostituzione prospettata di porte e controtelai è da ritenersi ammissibile a finanziamento se non è possibile in alcun modo ripristinare/adequare gli esistenti e se la relativa voce di spesa non risulta eccessiva ove paragonata agli altri interventi propriamente finanziabili con le azioni 4.1.1 e 4.1.2.

RISPOSTA N. 12.b

Si richiama la risposta di cui al precedente punto a) e si specifica che sono finanziabili le voci di spesa strettamente connesse alla realizzazione di interventi in ottica "smart building" su impianti che devono essere già a norma. In tal senso non è consentito il rifacimento integrale dell'impianto elettrico ma è consentito l'adeguamento delle componentistiche strettamente necessarie a rendere l'edificio "smart building", ivi compresa la realizzazione di nuove linee di controllo, di nuovi elementi tipo prese controllate e di punti luci con sensori di presenza.

QUESITO N. 13

Riguardo il bando sull'efficientamento energetico di immobili comunali, si richiede di conoscere se lo stesso è in preinformazione, così come riportato sul sito Calabria Europa, o se è in pubblicazione.

RISPOSTA N. 13

Con decreto dirigenziale n. **9656** del **06/08/2019**, al quale si rimanda, è stata approvata la versione definitiva dell'Avviso e sono stati stabiliti i termini iniziale e finale per la presentazione delle istanze di contributo. Il predetto decreto, l'avviso e la modulistica, sono disponibili sul portale tematico Calabria Europa.

QUESITO N. 14

All'art 12 "Requisiti e verifica di ricevibilità da parte del responsabile del procedimento" è elencata la documentazione richiesta a pena di esclusione da presentare; nell'elenco è presente:

- F) Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ante intervento.
- G) Simulazione di Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) post intervento.
- H) Diagnosi energetica dell'edificio/i oggetto di intervento eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247-2014.

Si chiede se questi documenti possono essere presentati con firma dell'Ufficio Tecnico Comunale e in alternativa di specificare le figure che possono redigere tali documenti.

RISPOSTA N. 14

Le figure professionali che possono redigere la progettazione sono espressamente indicate all'art. 24 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al quale si rimanda; con specifico riferimento ai requisiti che devono possedere i tecnici interni all'amministrazione si rinvia a quanto contenuto al comma 3.

In relazione, invece, alla diagnosi energetica si segnala l'obbligo sancito dall'art. 34 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'amministrazione intenda avvalersi di figure professionali esterne attraverso ricorso a procedure di appalto, di inserire nella documentazione progettuale di gara "..(le) specifiche tecniche e (le) clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi" ed in particolare quelle previste nei criteri ambientali minimi approvati con Decreto 11 ottobre 2017 relativi all'affidamento di "servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" per le ristrutturazioni importanti di primo livello.

QUESITO N. 15

All'art. 6 comma 1 del presente Avviso si dispone di utilizzare in primis il prezzario regionale e, per le voci non presenti nello stesso, il prezzario informativo della Tipografia del Genio Civile (DEI). Nel caso il prezzario regionale comprendesse una voce (esempio infissi in PVC) ma le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute nel prezzario DEI siano migliorative e più dettagliate ai fini delle prestazioni energetiche, si può utilizzare la voce del prezzario DEI anziché quella del prezzario regionale?

RISPOSTA N. 15

Sì poiché, come illustrato nel quesito, la voce di elenco prezzi che si intende impiegare non risulta presente tra quelle disponibili nel prezzario regionale. Pertanto, nel caso di specie è possibile ricorrere al prezzario informativo della Tipografia del Genio Civile (DEI) ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

QUESITO N.16

Ai fini di partecipazione al presente Avviso il progetto in fase di elaborazione prevede la realizzazione di un impianto solare termico ad integrazione dell'impianto di riscaldamento esistente (con pompa di calore a gas). Si chiede se tale intervento rientri nell'azione 4.1.1. o nell'azione 4.1.2.

RISPOSTA N. 16

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso l'impianto solare termico (ad alta efficienza e non) può essere inserito tra quelli finanziabili dall'azione 4.1.1. Qualora l'impianto sia "ad alta efficienza" lo stesso può essere finanziato anche dall'azione 4.1.2.

QUESITO N. 17

Il comune può partecipare all'Avviso con un edificio pubblico adibito a sala riunioni e utilizzato durante l'anno ma privo di impianto di climatizzazione invernale/estivo?

RISPOSTA N. 17

L'immobile individuato dall'Amministrazione comunale non rispetta i contenuti dell'art. 13 comma 1 lett. f) dell'Avviso in quanto è privo degli impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva). L'intervento proposto è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 13 sopra citato il quale testualmente dispone che sono ammissibili gli interventi che "siano realizzati su un edificio o su un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti)... dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) per i quali rientra l'obbligo di redigere, nel rispetto della normativa vigente, l'attestato di prestazione energetica (APE);

QUESITO N. 18

- 18.1** E' possibile presentare istanza di finanziamento per l'efficientamento energetico di due edifici di proprietà pubblica, non attigui, nello stesso comune, in uso come scuola elementare (sull'Azione 4.1.1) e come depuratore (sull'Azione 4.1.2)?
- 18.2** E' possibile tra le previsioni del bando l'installazione di pali per l'illuminazione pubblica con pannello fotovoltaico?

RISPOSTA N. 18

- 18.1** **NO.** Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi su un singolo edificio o un insieme di edifici di proprietà pubblica (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria (Azione 4.1.1), con eventuale installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo (Azione 4.1.2).
Nel caso di specie la proposta dell'amministrazione comunale non risulta conforme alle previsioni del bando e, pertanto, non risulta finanziabile poiché ha ad oggetto edifici non contigui, adiacenti o aderenti. Del pari non coerente con il contenuto del bando è la previsione del comune di intervenire su un depuratore (si rinvia al riguardo alla risposta n. 9)
- 18.2** **NO.** Non è possibile finanziare interventi sulla pubblica illuminazione. In linea di principio, la possibilità di prevedere l'installazione di pali dotati di pannello fotovoltaico nell'ambito dell'azione 4.1.1. non è preclusa se tale intervento si configura come intervento mirato alla riduzione dei consumi dell'edificio (es. sostituzione di corpi illuminanti esterni all'edificio, non inseriti nella rete di pubblica illuminazione, già esistenti e direttamente collegati all'impianto elettrico dell'edificio).

QUESITO N. 19

In qualità di progettista dell'efficientamento energetico di struttura pubblica ritengo necessario formulare il seguente quesito: l'art. 9 dell'Avviso dispone che sarà ritenuta ricevibile esclusivamente la documentazione predisposta in formato non modificabile, si richiede pertanto quale formato si debba utilizzare per i file di progetto. Va bene il formato PDF/A o altro?

RISPOSTA N. 19

SI, per le finalità di cui all'art. 9 del presente avviso è consentito anche l'utilizzo del formato PDF/A.

QUESITO N. 20

In relazione all'Avviso Pubblico per la realizzazione di Interventi di *Efficientamento Energetico negli Edifici dei Comuni inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) di cui alla D.G.R. n. 215/2018* si intende intervenire su un immobile di proprietà comunale di due piani.

Al primo piano sono ubicati gli uffici del Comune e la sala consiliare, mentre i locali posti al piano terra sono stati locati dal comune rispettivamente all'A.S.P. (in utilizzo alla guardia medica), alle Poste Italiane per l'Ufficio Postale ed infine, ad un privato, per l'esercizio di una Farmacia.

Considerato quanto premesso si formulano i seguenti quesiti:

- 20.1** E' possibile presentare istanza di finanziamento intervenendo sull'intero edificio (piani terra e primo)?
- 20.2** Qualora sia possibile intervenire sull'intero edificio (piani terra e primo) e tutte le unità immobiliari rientrino nella richiesta di finanziamento l'Attestazione di Prestazione Energetica deve essere redatta per ciascuna delle 4 unità immobiliari?
- 20.3** In caso contrario, si può presentare istanza di finanziamento intervenendo unicamente sull'unità immobiliare posta al piano primo in uso esclusivo dell'Amministrazione comunale?

RISPOSTA N. 20

- 20.1** **NO**, non è possibile presentare istanza per i locali adibiti a Poste Italiane ed a Farmacia poiché il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo non ricade sul Comune, bensì su soggetti privati intestatari di fatture ed utenze, che non rientrano né tra i beneficiari dell'Avviso né tra i potenziali beneficiari dell'Asse IV del Por Calabria 2014-2020.
Sì, è possibile presentare istanza per i locali assegnati all'ASP in quanto il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo ricade su una pubblica amministrazione rientrante tra i potenziali beneficiari dell'Asse IV del Por Calabria 2014-2020.
- 20.2** Si rimanda alla normativa in materia (art. 6 del dlgs 192/2005 e d.m. 25 giugno 2015, concetto di "edificio" e di "unità immobiliare") in merito al numero di APE da redigere e presentare. Analoga considerazione è da estendersi al numero di diagnosi energetiche da presentare. Si segnala altresì la necessità di produrre uno o più Allegati C "Formulario di progetto", per come previsto dall'art. 12, comma 1 lett. D) dell'Avviso.
- 20.3** **SI**, è possibile presentare l'istanza di finanziamento per il presente Avviso intervenendo unicamente sull'unità immobiliare posta al piano primo in uso esclusivo dell'Amministrazione comunale.

QUESITO N.21

L'art. 19 dell'avviso (cumulabilità) prevede che i contributi concessi non siano cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitarie.

Il comune sta richiedendo un contributo ai sensi dell'art. 30 del c.d. "Decreto Crescita" del 30/04/2019 per l'installazione di un impianto fotovoltaico. Si chiede di voler chiarire quanto segue:

- 21.1** nella diagnosi energetica ante opera deve essere considerato l'impianto fotovoltaico anche se effettivamente non è installato?
- 21.2** se tale impianto non viene considerato nell'ante opera perché effettivamente non risulta ancora installato, volendo inserirlo nel post-opera il relativo importo deve essere computato nel quadro economico?
- 21.3** la diagnosi energetica deve essere redatta da un professionista EGE o qualsiasi professionista abilitato?

RISPOSTA N 21

- 21.1** **NO**. L'impianto fotovoltaico non potrà essere considerato nella diagnosi ante-opera, non essendo installato al momento della redazione della diagnosi.
- 21.2** **SI**. L'intervento può essere considerato nel post-opera. Lo stesso deve essere inserito nel progetto, nella diagnosi e nell'APE post intervento nonché nel quadro economico quale opera prevista ma non oggetto di finanziamento con l'Avviso in questione. Resta inteso che ai fini della funzionalità l'intero progetto - compresa la realizzazione dell'opera eventualmente finanziata attraverso l'art. 30 del Decreto Crescita del 30/04/2019 - dovrà essere realizzato nei termini di cui al cronoprogramma previsto dall'art. 13 dell'Avviso.
- 21.3** Vedasi risposta alla FAQ n.14

QUESITO N. 22

Il Comune dispone di un immobile in passato destinato a residenza sanitaria assistita (R.S.A.) e l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di riaffidarlo per le stesse finalità o similari.

E' possibile accedere al finanziamento considerato che ai sensi del D.P.R. 412/93 l'edificio ricade nella casistica " E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di

minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici"?

RISPOSTA N. 22

Fatte salve le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso, in particolare quelle richiamate all'art. 13 al quale si rimanda, è possibile intervenire su un edificio adibito a "Residenza Sanitaria Assistita (RSA)" a condizione che il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo ricada su una pubblica amministrazione (comune, ASP, ecc.).

QUESITO N.23

All'art. 12 del presente Avviso: "Requisiti e verifica di ricevibilità da parte del responsabile del procedimento" vengono elencati i documenti necessari che compongono l'istanza di partecipazione, a pena di esclusione. Tra questi figurano al punto 1 lett. f) l'"Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ante intervento" e al punto 1 lett. g) la "Simulazione di Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) post intervento.

Si richiede, esclusivamente per le finalità di partecipazione al presente Avviso, se l'attestato "Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ante intervento" richiesto all'art. 12 punto 1 lett. f) del bando, oltre ad essere regolarmente redatto e sottoscritto da tecnico abilitato debba essere inviato alla Regione Calabria sulla specifica PEC (cert.energetica@pec.regione.calabria.it) ovvero sia sufficiente che l'APE ante intervento sia stato redatto e sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da tecnico abilitato.

RISPOSTA N. 23

Per la partecipazione all'Avviso è sufficiente che l'Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ante intervento - previsto all'art. 12 punto 1 lett. f) - sia redatto e sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da tecnico abilitato e che venga allegato all'istanza.

QUESITO N.24

Nell'Avviso Pubblico si legge che la diagnosi energetica deve essere condotta da Auditor Energetico, figura introdotta dal Dlgs. 102/2014, ma la cui certificazione ancora è in fase di studio da parte di Accredia. Non esiste dunque figura certificata, poiché le figure aventi maggiori competenze sono le ESCO e gli EGE, come si evince dalle certificazioni Accredia. Le chiedo di voler chiarire se la diagnosi possa essere sviluppata in alternativa da queste due figure.

RISPOSTA N. 24

Tale previsione non è contenuta nell'Avviso pubblico. In merito a chi può redigere la diagnosi, si rimanda alla FAQ n. 14.

QUESITO N.25

L'intervento di efficientamento individuato dall'amministrazione comunale riguarda un fabbricato a due livelli.

Il piano primo è concesso in uso all'associazione "Misericordia" e alla "Protezione Civile" mentre il piano terra è in uso al Corpo Forestale dei Carabinieri. Ogni piano ha un impianto gas e energia indipendente con relativi POD e PDR ovvero si hanno due contatori energia elettrica e due contatori gas.

Dall'esame del bando sembra potersi capire che per ogni piano necessita redigere APE ante intervento, APE post intervento e Diagnosi Energetica per poi compilare per ogni piano un allegato "C" nella parte "SINTESI OBIETTIVI DI RISPARMIO".

In definitiva si chiede se risulta corretta la seguente impostazione, avendo deciso di redigere progetto definitivo:

- 25.1** Unico progetto definitivo con unico computo metrico estimativo;
- 25.2** Un allegato "C" per ogni unità immobiliare. Detto allegato relativo alla singola unità immobiliare sarà compilato nel campo "SINTESI OBIETTIVI DI RISPARMIO" facendo riferimento ad APE ante intervento, APE post intervento e Diagnosi Energetica redatti per la stessa unità immobiliare mentre i rimanenti campi (SINTESI QUADRO ECONOMICO E CONTRIBUTO RICHIESTO -CRONOPROGRAMMA DI SPESA – DURATA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA') saranno compilati facendo riferimento all'intervento complessivo.
- 25.3** Un allegato "A" per tutta la richiesta con il quadro "SINTESI QUADRO ECONOMICO E CONTRIBUTO RICHIESTO" compilato facendo riferimento all'intero intervento;
- 25.4** Un allegato "B" compilato facendo riferimento all'intero intervento;
- 25.5** Numero due APE ante intervento (una per unità immobiliare);

- 25.6 numero due APE post intervento (una per unità immobiliare);
- 25.7 numero due Diagnosi Energetica (una per unità immobiliare);
- 25.8 una delibera di approvazione progetto definitivo.

RISPOSTA N. 25

I locali concessi all'associazione "Misericordia" e ad eventuali associazioni di "protezione civile" non possono essere finanziati poiché il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo non ricade sul Comune, bensì su soggetti privati intestatari di fatture ed utenze che non rientrano né tra i beneficiari dell'Avviso né tra i potenziali beneficiari dell'Asse IV del Por Calabria 2014-2020.

I locali in uso al Corpo Forestale dei Carabinieri possono essere oggetto di finanziamento poiché il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo ricade sul Comune o su un altro soggetto pubblico inserito tra i potenziali beneficiari dell'Asse IV del Por Calabria 2014-2020.

25.1 SI.

25.2, 5, 6, 7 Per il numero di APE da redigere si rimanda alla normativa in materia (art. 6 del dlgs 192/2005 e d.m. 25 giugno 2015, rif. Definizione di "edificio" o "unità immobiliare"). Analogo discorso è da applicarsi per la diagnosi energetica. Il numero di Allegati C "Formulario di progetto" da presentare dipende dal numero di APE da redigere quale diretta conseguenza.

25.3, 4, 8 SI.

QUESITO N.26

Il comma 4 dell'art. 5 recita:

"Le ulteriori spese diverse da quelle inerenti alla realizzazione dei lavori e dalla relativa IVA (c.d. "Somme a disposizione" ovvero: spese generali, spese tecniche per diagnosi, progettazione, direzione lavori, oneri per progettazione della sicurezza, collaudo degli impianti, costi sostenuti per la pubblicazione di bandi/avvisi, oneri dovuti all'Autorità di Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tributi od oneri fiscali, previdenziali e assicurativi per spese connesse all'attuazione dell'intervento, IVA relativa alle voci precedenti, ecc.) sono ammissibili nel limite massimo del 15% del totale del contributo".

Considerato che per totale contributo si intende la somma totale richiesta a finanziamento (lavori + iva sui lavori + ulteriori spese) e' evidente che in essa sono comprese anche le somme individuate come descritto al comma 4 art. 5 cioè "le ulteriori spese diverse da quelle inerenti alla realizzazione dei lavori e dalla relativa iva" .

Più esplicitamente se il contributo totale richiesto derivante da progettazione definitiva e' di euro 100.000,00 (lavori + iva sui lavori + ulteriori spese) "le spese diverse" potranno essere max 15.000,00 euro

RISPOSTA N. 26

SI, l'impostazione è corretta. Il valore massimo riconoscibile di tali spese è calcolabile attraverso la seguente formula:

*Spese gen. max = 0,15 / 0,85 * (importo lavori a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza + IVA lavori)*

QUESITO N. 27

In merito all'avviso del POR Calabria - FERS - FSE 2014-2020 - ASSE 4 Obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.1 si pongono le seguenti domande:

- 27.1 E' possibile procedere alla previsione della demolizione dell'intero fabbricato ed alla sua completa ricostruzione? il quesito è posto in quanto non è chiaro quanto dettato dall'art. 5 del bando stesso che prevede la demolizione delle strutture, senza specificare altro. A tale proposito, la previsione della demolizione e successiva ricostruzione nasce da un'analisi costi-benefici. Un nuovo edificio infatti, a parità di costo, garantisce maggiori prestazioni sotto tutti i profili (sicurezza, energetici, ecc..).
- 27.2 E' possibile inserire nel finanziamento anche la richiesta di arredi che rispettino i moderni standard di sicurezza e ambientali?

RISPOSTA N. 27

27.1 **NO**, non è possibile. Gli interventi finanziati con le azioni 4.1.1 e 4.1.2 devono essere realizzati su edifici esistenti già a norma e devono riguardare esclusivamente l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la produzione di energia destinata all'autoconsumo. La scelta dell'edificio su cui intervenire e la verifica circa il possesso dei requisiti di legge (es. accatastamento, presenza di collaudo statico, agibilità, ecc.) competono all'amministrazione proponente.

27.2 **NO**, non è possibile finanziare l'acquisto di arredi.

QUESITO N. 28

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto avremmo necessità dei seguenti chiarimenti sul bando in oggetto:

- 28.1** Se la maggior parte delle opere realizzare ricadono nell'azione 4.1.1 e viene realizzato un sistema solare termico per l'autoconsumo, si richiede quest'ultimo in quale azione ricade?
- 28.2** In base a quanto rappresentato, l'istanza deve essere presentata solo a valere sull'Azione 4.1.1 o a valere su entrambe le azioni (4.1.1 e 4.1.2)?

RISPOSTA N. 28

28.1,2 Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso l'impianto solare termico (ad alta efficienza e non) può essere inserito tra quelli finanziabili dall'azione 4.1.1. Qualora l'impianto sia "ad alta efficienza" lo stesso può essere finanziato anche dall'azione 4.1.2.

QUESITO N. 29

Si chiede di voler chiarire se il professionista iscritto nell'elenco degli Esperti Protocollo ITACA Avanzato è da intendersi come "Esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale (ad esempio Breem, Casaclima, ITACA, Leed, Well)" ai sensi del D.M.11 ottobre 2017-CAM punto 2.6.1, e quindi come professionista abilitato a firmare anche la diagnosi energetica.

RISPOSTA N. 29

La questione non attiene a profili interpretativi dell'Avviso pubblico. Si rimanda pertanto alla normativa di settore. In merito a chi può redigere la diagnosi, si rimanda alla FAQ n. 14.

QUESITO N. 30

L'edificio individuato dal Comune, ai fini della partecipazione al presente avviso, riguarda un immobile di proprietà comunale in uso ad una cooperativa sociale alla quale sono intestate relative utenze e fatture dell'energia elettrica. Il Comune può partecipare al Bando?

RISPOSTA N. 30

NO. Poiché il beneficio derivante dalla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il contributo non ricadrebbe sul Comune, bensì sulla cooperativa sociale, intestataria di fatture ed utenze, che non è beneficiaria dell'Avviso e non rientra tra i potenziali beneficiari previsti dall'Asse IV del Por Calabria 2014-2020.

QUESITO N. 31

In un edificio adibito a Sede Comunale risalente alla fine degli anni '70, sprovvisto di impianto di riscaldamento a gasolio/metano ma solo affidato a stufe elettriche e con vecchi apparecchi illuminanti a tubi fluorescenti è possibile presentare istanza di finanziamento per procedere a:

- 31.1** Isolamento termico a cappotto delle strutture perimetrali verticali e della copertura, interamente da rifare con nuovi pannelli tipo sandwich e sottostante isolamento;
- 31.2** Sostituzione degli infissi esterni perchè quelli esistenti sono metallici e con vetro semplice;
- 31.3** Impianto di climatizzazione estiva/invernale con pompe di calore ad alto COP;
- 31.4** Sostituzione degli apparecchi di illuminazione con altri ad elevata efficienza (a tecnologia LED) e con dispositivi di controllo del tipo smart;
- 31.5** Installazione di impianto fotovoltaico da circa 6 kWp, non potendo di più per mancanza di altra idonea falda, per sopperire alle esigenze dei consumi elettrici, sia per illuminazione che per la climatizzazione.

RISPOSTA N. 31

L'art. 13 comma 1 lett. f) dispone che sono ammissibili gli interventi che "siano realizzati su un edificio o su un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) ... dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) per i quali rientra l'obbligo di redigere, nel rispetto della normativa vigente, l'attestato di prestazione energetica (APE)".

Si richiama inoltre la vigente definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), definendo lo stesso quale: "Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione

e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

QUESITO N. 32

Un intervento su più del 50% della superficie dell'involucro dell'interno edificio unito alla sostituzione del generatore ricade nel caso di ristrutturazione importante di primo livello?

RISPOSTA N. 32

La questione non attiene a profili interpretativi dell'Avviso pubblico. Si rimanda pertanto alla normativa di settore.